



TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

Proc. n. 1786/2020 R.G. - Giudice dott. Matteo Prato.

Verbale d'udienza del 07/07/2022.

Si dà preliminarmente atto che la trattazione del presente procedimento avviene in forma cartolare, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 83 d.l. n. 18 del 17.3.2020, art. 221 d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17.7.2020 n. 77, nonché art. 1, comma 3 d.l. 125/2020 e ss. mm. e ii., e art. 16 d.l. 228/2021, per la celebrazione delle udienze civili

IL GIUDICE

preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Francesco Antonio Pinto per sé medesimo e dall'avv. Francesco Sammarro per sé medesimo, nelle note d'udienza e discussione depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte, si ritira in camera di consiglio.

IL GIUDICE

Dott. Matteo Prato

All'esito della camera di consiglio, il Giudice decide la causa come da sentenza che segue.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 7.7.2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1786 del R.G.A.C. 2020, promossa da:

PINTO FRANCESCO ANTONIO (c.f. PNTFNC49E01D005X), rappresentato e difeso da sé medesimo;

- opponente -

contro

SAMMARRO FRANCESCO (c.f. SMMFNC76M18D005R), rappresentato e difeso da sé medesimo;



nonché

- **ROMIO LUIGI** (c.f. RMOLGU33C17D086H);
- **PRIMO PRESIDENTE SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE;**
- **PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE;**
- **ISPettorato GENERALE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;**
- **PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA;**
- **PRIMO PRESIDENTE CORTE D'APPELLO DI SALERNO;**
- **PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA CORTE D'APPELLO DI SALERNO;**
- **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CASTROVILLARI;**

- convenuti contumaci -

Conclusioni: come da verbale d'udienza del 7.7.2022, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.

FATTI DI CAUSA

Con l'atto introduttivo del presente procedimento l'avv. Francesco Antonio Pinto ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto datato 14.7.2020 con cui l'avv. Francesco Sammarro gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 3.095,89, oltre interessi, sulla scorta di quanto disposto dal Tribunale di Castrovillari con la sentenza n. 854/2019, resa in data 13.11.2019 in seno al giudizio rubricato al n. 314-19 R.G., con la quale l'odierno opponente era stato condannato a rifondere - in favore dell'odierno opposto (quest'ultimo nelle vesti di difensore anticipatorio di Romio Luigi) - gli onorari di lite liquidati in € 1.800,00, oltre esborsi ed accessori come per legge. Ha formulato, al riguardo, i motivi di opposizione che così testualmente si trascrivono: "A) nullità della sentenza n. 854/2019 - Tribunale di Castrovillari - resa dal dott. Laviola Gaetano in data 13-11-2019, per violazione di legge; B) inesistente obiettività del giudicante dott. Laviola Gaetano, emergente dalla registrazione dell'udienza trattata in data 13-11-2019; C) comportamento non condivisibile del dott. Laviola Gaetano. Relazione diretta al Presidente del Tribunale di Castrovillari. Conoscenza di fatti - reato imprescrittibili del dott. Laviola Gaetano, Giudice del Tribunale di Castrovillari, nonché pubblico ufficiale. D) denuncia del dott. Laviola Gaetano nei confronti dell'avv. Francesco Antonio Pinto, pendente presso la procura della Repubblica di Salerno, relativamente alla esternata lamentela al Presidente del Tribunale; E) reiterate infondate denunce dell'avv. Sammarro Francesco, in concorso con i propri assistiti, nei confronti dell'avv. Francesco Antonio Pinto; F) abuso del diritto ed uso distorto dello strumento giudiziario dell'avv. Sammarro Francesco. Risarcimento del danno da stress e stalking; G) conoscenza di atti riservati dell'ufficio giudiziario di Castrovillari da parte dell'avv. Sammarro Francesco. Denunciata esistenza della "talpa" all'Ispettorato generale del Ministero della Giustizia nella circostanza dell'ispezione all'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo, diretto dall'avv. Francesco Antonio Pinto; H) intimidazione e paura ingenerata nell'avv. Francesco Antonio Pinto dall'avv. Sammarro Francesco. Formale querela per stalking nei confronti dello stesso e richiesta di punizione nei modi e termini di



legge”.

Ha, altresì, eccepito *“la violazione del codice deontologico per l'omesso invito a pagare da parte dell'Avv. Francesco Sammarro prima della notifica del precetto, il quale costituisce illecito deontologico e disciplinare”*, così insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“a) porre nel nulla gli effetti del precetto opposto e del provvedimento giurisdizionale posto a sostegno dello stesso; b) accertare e dichiarare il danno da stress e stalking subito dall'istante, nella misura di € 25.000,00 (euro venticinquemila), per il comportamento illegittimo ed illegale dell'avv. Sammarro Francesco e Romio Luigi; c) accertare e dichiarare la sussistenza dell'ulteriore risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per l'abuso del diritto ed uso distorto dello strumento giudiziario; d) condannare i convenuti Avv. Sammarro Francesco e Romio Luigi al pagamento delle spese e competenze, oltre accessori come per legge”*.

Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata per via telematica in data 9.3.2021 si è costituito in giudizio l'avv. Francesco Sammarro, il quale ha contestato - in fatto ed in diritto - le avverse deduzioni e conclusioni, di cui ha invocato l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di causa, e condanna di controparte ex art. 96 c.p.c..

Gli altri convenuti, benché ritualmente evocati in giudizio, non hanno inteso costituirsi sicché con ordinanza del 24.3.2022 ne è stata dichiarata la contumacia.

La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale; all'odierna udienza, precisate le conclusioni, veniva discussa con modalità cartolare e, quindi, decisa con sentenza all'esito della camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Come noto, nel giudizio di opposizione a precetto va esclusa la deducibilità di vicende che abbiano ad oggetto fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale verificatisi anteriormente alla formazione del titolo giudiziale; detto altrimenti, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, i motivi di nullità dello stesso o le ragioni di infondatezza del credito da esso accertato debbono essere fatte valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo, mentre debbono essere fatte valere con l'opposizione a precetto unicamente le ragioni che si traducano nella inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo (in tal senso, ex multis, si segnala Cassazione civile, sez. VI, 18/02/2015, n. 3277: *“nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame”*).

Ribadito che con l'atto introduttivo del presente giudizio l'odierno attore ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto datato 14.7.2020 con cui l'odierno convenuto - nelle vesti di procuratore distrattario di Romio Luigi - gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 3.095,89 (quale credito rinveniente dalla statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite contenuta nella sentenza n. 854-19, resa dall'intestato Tribunale in data 13.11.2019 in seno al procedimento rubricato al n. 314/19 R.G., che aveva visto contrapposti l'avv. Francesco Antonio Pinto e tale Romio Luigi, quest'ultimo difeso dall'avv. Francesco Sammarro), ritiene questo Tribunale che le doglianze illustrate dall'opponente in seno all'atto introduttivo del presente giudizio siano inammissibili



nell'odierna sede, al pari delle correlate richieste di prova più avanzate di cui all'art. 112, in quanto esulanti dallo specifico *thema decidendum* proprio del presente giudizio.

Tutti i profili afferenti alla dedotta nullità della sentenza n. 854-19 per violazione di legge o per le altre vicende illustrate nell'atto di citazione dal Pinto esulano evidentemente dagli aspetti sottoponibili allo scrutinio del giudice dell'opposizione preventiva all'esecuzione, sulla scorta delle chiare coordinate offerte dalla sopra richiamata giurisprudenza della Suprema Corte.

Ed infatti, stante la natura giudiziale del titolo esecutivo su cui si fonda l'esecuzione minacciata dal Sammarro con l'atto di precetto in esame e considerato che nell'odierna fattispecie non sono stati dedotti profili di inesistenza giuridica del titolo medesimo, va da sé che qualsivoglia vizio o altre ragioni di asserita ingiustizia o non condivisione della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso (o nei successivi gradi di giudizio previo esperimento degli opportuni mezzi di impugnazione), spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto pieno sviluppo.

Del pari non demandabile a questo Tribunale è la valutazione circa l'eventuale rilevanza disciplinare - sotto il profilo deontologico - della condotta che che l'avvocato Pinto ascrive all'avvocato Sammarro e che sarebbe consistita nella notifica, da parte di quest'ultimo, dell'atto di precetto senza il previo inoltro di una diffida di pagamento. Ad ogni buon conto, ai soli fini che rilevano per la definizione dello specifico tema d'indagine proprio della presente controversia, la determinazione degli onorari per la redazione dell'atto di precetto risulta conforme alle disposizioni di cui al d.m. 55-14 (€ 135,00, oltre accessori), mentre alcuna specifica contestazione è stata mossa quanto agli esborsi sostenuti dal precettante per rilascio copia in forma esecutiva e spese di notifica precetto e titolo esecutivo, ammontanti a complessivi € 36,49.

2. Quanto, poi, alla richiesta di risarcimento danni azionata dall'attore, ancor prima che lacunosa sotto il profilo probatorio, la stessa sconta un evidente *deficit* di allegazione ove si consideri che non è dato sapere in cosa si sia effettivamente concretizzato il lamentato danno che il Pinto avrebbe patito alla luce dei fatti dedotti nel libello introduttivo.

Sul punto, non appare ultroneo osservare come, per giurisprudenza ampiamente consolidata, *“il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., s'inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'art. 115 c.p.c., sì che non si estrinseca in un giudizio d'equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur. Grava, pertanto, sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo espliciti la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno stesso”* (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 08/01/2016, n. 127).

Detto altrimenti, la facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone, da un lato, che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile e, dall'altro, che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità



del danno.

Ebbene, alla luce di tale ordine di considerazioni, può ragionevolmente concludersi che la genericità dell'allegazione e la mancanza di prova circa il pregiudizio effettivo patito dall'istante, la reale incidenza nella sfera patrimoniale del soggetto danneggiato e la sua specifica entità costituiscano profili di per sé soli sufficienti a fondare una statuizione di rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'attore.

3. Del pari non meritevoli di accoglimento risultano le richieste di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzate da ambo le parti, costituendo approdo condiviso e consolidato della Corte di Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96, comma 1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Ebbene, non essendo emersa prova del danno patito dai richiedenti, le domande di condanna per lite temeraria da costoro proposte vanno per ciò solo rigettate.

4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i valori minimi di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del basso livello di complessità delle questioni trattate, del valore della causa (€ 25.000,00) e dell'attività effettivamente prestata (nello specifico, € 437,50 per la fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva, € 480,00 per la fase trattazione/istruttoria, € 810,00 per la fase decisionale).

P.Q.M.

Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1786/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione proposta da Pinto Francesco Antonio.
- 2) Rigetta la domanda risarcitoria avanzata da Pinto Francesco Antonio.
- 3) Rigetta le domande di condanna ex art. 96 c.p.c. formulate da ambo le parti.
- 4) Condanna l'opponente a rifondere - in favore di parte opposta - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.097,50, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Castrovillari, il 7 luglio 2022.

Il Giudice
dott. Matteo Prato

